



RILEVAZIONE STATISTICA EDILIZIA ISTAT. OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DA PARTE DEI SOGGETTI PRIVATI A PARTIRE DAL 01.05.2016

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 6/2016)¹ *(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)*

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) conduce la c.d. "Rilevazione statistica dei permessi di costruire"², avente carattere censuario, per rilevare le principali caratteristiche dei nuovi fabbricati (anche nell'ipotesi di fabbricati demoliti ed interamente ricostruiti), degli ampliamenti e degli interventi di edilizia pubblica.

L'attività censuaria è distinta in due grandi categorie: fabbricati residenziali e fabbricati non residenziali.

Non sono oggetto dell'attività invece i mutamenti d'uso, i frazionamenti immobiliari (e le fusioni) e le ristrutturazioni edilizie di fabbricati già esistenti che non comportino aumento di volume degli stessi.

Pertanto la c.d. ristrutturazione edilizia "ricostruttiva", ovvero quella che avviene attraverso la totale demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente con la stessa volumetria, non interessa l'attività statistica.

Si tratta di un'indagine con frequenza mensile che, allo stato, è inserita nel Programma Statistico Nazionale 2014-2016-Aggiornamento 2015-2016 (cod. IST-00564) e nel Programma Statistico Nazionale 2014-2016-Aggiornamento 2016, in corso di approvazione, che comprendono le rilevazioni statistiche di interesse pubblico.

L'obbligo di risposta per questa rilevazione per i soggetti pubblici, ovvero i Comuni, è sancito dall'art. 7, c. 1, del D.Lgs. 6.9.1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica"³.

Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Programma Statistico Nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016, al momento in corso di perfezionamento, lo stesso obbligo di risposta sarà sancito anche per i soggetti privati (progettisti).

Tale obbligo, a carico dei soggetti privati, sarà stabilito dal decreto di approvazione del Programma e del relativo elenco delle **rilevazioni con obbligo di risposta per i privati**.

¹ La presente *Disposizione Tecnico Organizzativa* riveste carattere regolamentare.

² Definizione sintetica all'interno della quale comunque vi sono da intendere ricomprese anche le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) che riguardino, ove consentito, anche nuove costruzioni.

³ Art. 7. Obbligo di fornire dati statistici

1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso. Su proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

La Legge n. 125/2013 (conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) ha apportato modifiche ai contenuti del Programma e al suo iter di approvazione, comportando l'adozione di un unico Decreto nel quale siano inseriti:

- il Psn, con cui sono altresì individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò riulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo;
- l'elenco delle rilevazioni comprese nel Psn rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 322/1989;
- la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 322/1989, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art 7 del medesimo decreto.

Gli importi delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 322 del 1989 sono:

- dalla misura minima pari a euro 206,00 alla massima pari a euro 2.065,00 per violazioni commesse da persone fisiche;
- dalla misura minima pari a euro 516,00 alla massima pari a euro 5.164,00 per violazioni commesse da enti e società.

L'elenco in vigore al momento delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito internet dell'ISTAT all'indirizzo <http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa>.

L'applicazione delle sanzioni amministrative sopra riportate in caso di violazione dell'obbligo di risposta da parte dei Comuni e dei privati sarà efficace a seguito della entrata in vigore del decreto di approvazione del Programma Statistico Nazionale 2014-2016-aggiornamento 2016, al momento in corso di approvazione.

I modelli ISTAT da utilizzare sono i seguenti (introdotti nel gennaio 2010):

1. Mod. ISTAT/PDC/RE:

deve essere utilizzato per permessi di costruire, DIA (non in Emilia Romagna), SCIA o per interventi di edilizia pubblica (DPR 380/2001, art 7) nei casi di:

a) Fabbricato residenziale nuovo:

Il nuovo fabbricato deve avere più del 50% della superficie totale destinata ad uso residenziale, altrimenti compilare il modello ISTAT/PDC/NRE (fabbricati non residenziali).

Sono compresi i fabbricati residenziali da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente⁴.

b) Ampliamento di fabbricato residenziale preesistente:

Per ampliamento si intende qualsiasi intervento che incrementi la volumetria del fabbricato residenziale preesistente (sono escluse quindi le ristrutturazioni interne).

I dati da riportare sul modello devono riferirsi SOLO alla parte da ampliare.

c) Fabbricato destinato a collettività (nuovo o ampliamento di fabbricato preesistente):

Sono collettività gli orfanotrofi, i convitti e i centri per l'infanzia, i giardini d'infanzia, le case di riposo, gli istituti per disabili fisici o mentali, gli istituti per non vedenti, per sordi e muti, i centri di rieducazione senza trattamento medico per tossicodipendenti o alcolizzati, i centri per l'assistenza a favore di madri nubili e dei loro figli.

Vengono fornite due copie del modello (per il Comune e per l'ISTAT), entrambe da compilare per ogni singolo permesso o DIA o SCIA e da consegnare allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune.

Se il permesso di costruire o la DIA o la SCIA prevede più fabbricati, deve essere compilato un modello per ogni fabbricato, numerando sequenzialmente i singoli modelli alla voce "Numero sequenziale del fabbricato" nel riquadro 1. Per ogni fabbricato compilare un modello per il Comune ed uno per l'ISTAT.

2. Mod. ISTAT/PDC/NRE:

deve essere utilizzato per permessi di costruire, DIA (non in Emilia Romagna), SCIA o per interventi di edilizia pubblica (DPR 380/2001, art 7) nei casi di:

a) Fabbricato non residenziale nuovo:

4

I modelli ISTAT sono stati elaborati precedentemente alla nuova definizione di ristrutturazione edilizia operata dal D.lgs. n. 301 del 2002, poi dall'art. 30, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013, ovvero quando un intervento di ristrutturazione edilizia c.d. "ricostruttiva" era considerato come nuova costruzione. Oggi invece, come specificato nel modello regionale SCIA, la comunicazione ISTAT, per le ristrutturazioni edilizie, va presentato esclusivamente nell'ipotesi di ristrutturazione edilizia c.d. "conservativa" con anche ampliamento di volumetria rispetto al fabbricato preesistente.

Il nuovo fabbricato deve avere più del 50% della superficie totale destinata ad attività produttive o servizi, altrimenti compilare il modello ISTAT/PDC/RE (fabbricati residenziali).

Sono compresi i fabbricati residenziali da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.

b) Ampliamento di fabbricato non residenziale preesistente:

Per ampliamento si intende qualsiasi intervento che incrementi la volumetria del fabbricato non residenziale preesistente (sono escluse quindi le ristrutturazioni interne).

I dati da riportare sul modello devono riferirsi SOLO alla parte da ampliare.

Vengono fornite due copie del modello (per il Comune e per l'ISTAT), entrambe da compilare per ogni singolo permesso o DIA o SCIA e da consegnare allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune.

Se il permesso di costruire o la DIA o la SCIA prevede più fabbricati, deve essere compilato un modello per ogni fabbricato, numerando sequenzialmente i singoli modelli alla voce "Numero sequenziale del fabbricato" nel riquadro 1. Per ogni fabbricato compilare un modello per il Comune ed uno per l'ISTAT.

Tali modelli costituiscono **ALLEGATI OBBLIGATORI** alla richiesta di Permesso di Costruire ed alla SCIA da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia.

Infatti essi sono presenti nel quadro riepilogativo della documentazione a corredo del titolo edilizio nei modelli edilizi unificati della Regione Emilia Romagna (attualmente al terzo adeguamento):

Modello Pdc:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modello ISTAT	Per interventi di nuova costruzione e di ampliamento di volume di fabbricati esistenti (art. 7 D.Lgs.322/1989)
--------------------------	--------------------------	---------------	--

Modello SCIA:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modello ISTAT	Obbligatorio per gli interventi di nuova costruzione (SUPERSCIA) e di ristrutturazione (conservativa) con ampliamento di volume di fabbricato esistente (art. 7 d. Lgs. n. 322/1989)
--------------------------	--------------------------	---------------	---

Gli uffici comunali, ed in particolare, nello specifico, lo Sportello Unico per l'Edilizia, sono preposti al regolare svolgimento mensile della rilevazione nel Comune (sulla base di quanto disposto dalla Circolare ISTAT 8171 del 4/12/2009), fornendo l'assistenza necessaria ai richiedenti i permessi di costruire, ai titolari di DIA o SCIA per la nuova edilizia e agli enti pubblici ricadenti nelle procedure dell'art. 7 del DPR 380/2001.

La rilevazione è condotta mensilmente in ottemperanza a quanto previsto dall'Unione Europea col Regolamento del Consiglio n. 1165/98 del 19 maggio 1998.

Dal primo luglio 2010, è stato attivato il sito internet <https://indata.istat.it/pdc>, che permette l'esecuzione dell'indagine on-line mensile a rispondenti, Comuni e Camere di Commercio con la completa eliminazione del cartaceo⁵.

I rispondenti potranno compilare on-line i modelli, previa registrazione⁶ al sito, nei Comuni che hanno già aderito alla modalità telematica (come il Comune di Castel San Giovanni) come da circolare ISTAT (prot. 3811 dell'11/06/2010).

In fase di registrazione il rispondente dovrà selezionare provincia e comune dove deve presentare la pratica edilizia e se il Comune è iscritto al sito potrà proseguire, altrimenti, in caso di comune assente dalla lista, dovrà procedere alla compilazione su modello cartaceo.

I comuni che non hanno aderito alla rilevazione on line (e non è il caso del nostro Comune) possono, eccezionalmente, inviare i modelli cartacei con posta prioritari all'indirizzo "Istituto Nazionale di Statistica –

⁵ I rispondenti alla rilevazione sono:

- a) Il richiedente il permesso di costruire
- b) Il titolare di DIA e SCIA per nuovi fabbricati o ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti
- c) le pubbliche amministrazioni per le quali è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di fabbricati o ampliamenti destinati a edilizia pubblica ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001.

⁶ Il compilatore, dopo essersi registrato al sito, potrà compilare uno o più modelli. L'area di accesso dell'utente rimarrà permanente per eventuali nuove compilazioni e per poter integrare o modificare le notizie apposte sul modello. Questo sarà possibile fino a quando il Comune, acquisendolo, lo renderà visibile al compilatore, solo in lettura. Come prova dell'avvenuta compilazione il rispondente dovrà conservare il codice automatico che viene apposto in alto a destra a ogni modello on-line.

CASELLA POSTALE 2297 – Roma 158 – SCI/C – Rilevazione statistica dei permessi di costruire”, corredati dalla prevista distinta di spedizione (Mod. ISTAT/PDC/DIST).

Dal 1° ottobre 2016 l'ISTAT non si avvarrà più delle Camere di Commercio come organo intermedio di rilevazione. Con la rilevazione on-line il compito dei rispondenti è molto semplificato sia dall'eliminazione della consegna del modello cartaceo compilato al Comune, che dalla compilazione assistita fin dalla selezione del tipo di modello, selezione che abilita alla risposta i soli quesiti coerenti col tipo di opera selezionata (nuovo fabbricato o ampliamento di fabbricato preesistente; collettività nel caso residenziale). A ulteriore supporto è poi presente nel sito la funzione "contatti" che contiene i numeri telefonici per le chiamate dirette o permette d'inoltrare e-mail all'indirizzo pdc@istat.it.

Si raccomanda la consultazione del documento: *“La nuova rilevazione mensile dei permessi di costruire, delle DIA, SCIA e dell'edilizia pubblica (DPR 380/2001 - art. 7). La rilevazione on-line - Procedure per il Rispondente”* II edizione Aprile 2012, reperibile all'indirizzo: <https://indata.istat.it/pdc/>.

A far tempo dal 1 maggio 2016 i soggetti rispondenti privati dovranno procedere alla comunicazione telematica della rilevazione statistica ISTAT, accreditandosi sul portale ISTAT⁷, dal momento che il nostro Comune ha aderito all'indagine elettronica, ed allegando i modelli ISTAT RE e NRE, in formato .pdf all'interno dello Sportello Unico Telematico comunale.

Castel San Giovanni, giovedì 28 aprile 2016

Il Responsabile dei procedimenti tecnici
(geom. Davide Mulini)



Firmato digitalmente da
SILVANO GALLERATI
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



⁷ <https://indata.istat.it/pdc/> e quindi cliccando su “registrazione” e scegliendo l'opzione n. 1 “Direttamente on line tramite iscrizione”.

⁸ Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell'originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale in tutte le sue componenti.